

# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 54 del 29.09.2020**

### VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

#### Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – SEDUTA PUBBLICA

#### OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. PARZIALE MODIFICA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.55** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	<b>P</b>
2	Fabrizio GRAZIOSO	<b>P</b>
3	Fabrizio PAPI	<b>P</b>
4	Gisella GUELF	<b>P</b>
5	Guerrino ROCCO	<b>P</b>
6	Antonio LAMBARDI	<b>A</b>
7	Adriano FALORNI	<b>P</b>

8	Marcello TOVOLI	<b>P</b>
9	Marco MATAcera	<b>P</b>
10	Daniele Alessandro PINOTTI	<b>P</b>
11	Andrea SOLFORETTI	<b>P</b>
12	Mario MERCATI	<b>P</b>
13	Federico RUSSO	<b>A</b>

Totale presenti: 11

Totale assenti: 02

Assiste il Segretario Comunale a scavalco, Sig.ra Dr.ssa Antonella ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

Dopo l'intervento del dr. Mazzei, il Sindaco chiede che vengano posti in essere tutti i necessari atti da parte degli uffici affinché venga detratto dal corrispettivo dovuto all'Esa quanto necessario a titolo di risarcimento per la cattiva gestione dei rifiuti, citando a titolo esemplificativo il cattivo odore proveniente dal Buraccio.

Il Consigliere Solforetti propone di inserire una riduzione per i nuclei familiari con soggetti disagiati. Il consiglio Comunale accetta la proposta di cui sopra stabilendo una riduzione del 30% per quei nuclei familiari i quali al loro interno abbiano soggetti disabili o soggetti di cui alla legge 104 portatori di una invalidità pari all'80%, precisando che tali riduzioni non sono cumulative. Tali percentuali dovranno essere riviste annualmente in funzione del numero delle istanze pervenute e del gettito.

Esce Falorni alle ore 23,18. Rientra alle ore 23,20. Esce Papi alle ore 23,25. Rientra ore 23,28.

Relativamente alla situazione emergenziale dovuta al Covid 19 si propone, previa verifica da parte degli uffici Tributarî Comunali dei periodi di stagionalità e sulla effettiva fattibilità, di procedere ad una riduzione di base in virtù della dichiarazione IVA degli esercenti. Se il volume di affari è più alta si passa al 20%, se più basso si passa al 10%.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»*;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - ◀ il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - ◀ il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

CONSIDERATO altresì che l'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 del 17/07/2020 ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con la Legge 77/2020, i sopracitati termini di trasmissione e pubblicazione degli atti deliberativi, per il solo anno 2020, sono differiti rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;

RILEVATO altresì che le più significative modifiche alla disciplina della TARI discendono dalle delibere dell'Autorità di regolazione Energia reti ed Ambiente (ARERA), che ha assunto, dall'1/01/2018, le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle delibere n. 443 e 444 del 2019 che individuano, rispettivamente, i nuovi ordini competenti all'approvazione del Piano Finanziario del costo del servizio ed i nuovi contenuti dell'avviso di pagamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.06.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, n. 12 del 29.01.2015, n.20 del 29/03/2018 e n. 20 del 28/03/2019;

VISTA l'istanza Prot.n. 6892 del 01/08/2019 con la quale i contribuenti firmatari, residenti nel Comune di Porto Azzurro, in Loc. Valdana e Loc. Buraccio, richiedevano che venisse loro riconosciuta una riduzione della tassa sui rifiuti in considerazione della situazione di disagio ambientale derivante dalla presenza sull'area adiacente alla loro abitazioni, della discarica sita in Loc. Buraccio;

CONSIDERATO che con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 258 del 17/12/2019 veniva riconosciuta, a decorrere dall'annualità 2020, una riduzione della tassa sui rifiuti relativa alle civili abitazioni dei cittadini residenti in Loc. Buraccio firmatari dell'istanza sopracitata;

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere ad una parziale modifica in ordine alle riduzioni tariffarie previste ai sensi dell'art. 15 Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario provvedere ad apportare gli adeguamenti del Regolamento TARI in ordine alle modifiche legislative apportate dalla Legge 160/2019 e dalle deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sopracitate;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti ( Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

**1) DI INTEGRARE E MODIFICARE** il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con deliberazione n. 30 dell'11.06.2014 e modificato con deliberazioni n. 64 del 30.09.2014, n. 12 del 29.01.2015, n. 20 del 29.03.2018 e n. 20 del 29.03.2019 nel seguente modo:

**a) DI INTEGRARE** l'art. 6 "DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE" con il comma 2 bis che così recita:

**"2 bis. (comma inserito con decorrenza 1/01/2020) La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.**

**Per il solo anno 2020 il D.L. 18/2020 all'art. 107, commi 2, 4 e 5 dà facoltà ai Comuni di adottare le tariffe applicate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";**

**b) DI INTEGRARE** l'art. 15 "ESENZIONI E RIDUZIONI" con la previsione delle seguenti fattispecie:

**A decorrere dal 1° gennaio 2020 le riduzioni tariffarie di cui alla precedente tabella sono integrate con le seguenti ipotesi, fermo il resto:**

CATEGORIA DI UTENZA	RIDUZIONE TARIFFARIA
Locali di civile abitazione occupati da cittadini residenti in Loc. Buraccio per riconoscimento di riduzione tariffaria per disagio ambientale causato da esalazioni provenienti dalla vicina discarica .	- 20%

La riduzione è concessa ai soggetti richiedenti che producono apposita istanza entro il 31/01 di ogni anno, con valenza anche per gli esercizi successivi fino a susseguenti variazioni regolamentari.

Viene espresso specifico indirizzo affinché l'area tecnica avvii contatti con il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti (attualmente ESA Spa) per ottenere il rimborso dell'ammontare della tariffa oggetto di riduzione in quanto il disagio arrecato ai contribuenti risulta oggettivamente imputabile al malfunzionamento dell'impianto o alle non idonee modalità di stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'impianto medesimo.

CATEGORIA DI UTENZA	RIDUZIONE TARIFFARIA
Locali di civile abitazione e relative pertinenze occupati da nuclei familiari residenti (per nucleo familiare si intendono le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) con la presenza di almeno un disabile con una invalidità permanente superiore al 80% risultante da certificazione inerente la Legge 104/1992.	- 30%

La riduzione del 30% non è cumulabile con altre riduzioni previste ai fini della TARI.

Detta percentuale potrà essere rivista annualmente in funzione del numero delle istanze di riduzione presentate e del gettito complessivo della riduzione.

Le istanze dovranno essere prodotte entro il 31/01 di ogni anno.

Per il solo anno 2020 le istanze di riduzione dovranno essere presentate entro il 31/12/2020.

- c) **DI INTEGRARE** il vigente Regolamento comunale con l'art. 15 bis che così recita:
- "Art. 15 BIS – RIDUZIONE TARIFFARIA PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA (INTRODOTTO CON DECORRENZA 1/01/2020 E LIMITATAMENTE A TALE ANNUALITA')"**
- 1) Per il solo anno 2020 viene applicata d'ufficio una riduzione tariffaria nella misura del 15% per le attività oggetto di chiusura, sulla base dei provvedimenti governativi connessi all'emergenza sanitaria da COVID19, per il periodo dall' 8 marzo al 18 maggio 2020, rientranti nelle sottospecificate categorie di tassazione:
- SALE GIOCHI E SIMILI;
  - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESPOSIZIONI, MOSTRE AUTO, MOBILI, CERAMICHE, TERME;
  - ESERCIZI ALBERGHIERI, HOTELS, PENSIONI E SIMILI ISCRITTI A RUOLO PER ATTIVITA' ANNUALE;
  - NEGOZI DI BENI DUREVOLI E SIMILI;
- Si precisa che tale riduzione NON SI APPLICA alle attività di tabaccheria, ferramenta, farmacia, materiale per ottica e fotografia e rivendita di giornali ed articoli correlati, in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.
- LABORATORI ARTIGIANALI ED OPIFICI INDUSTRIALI ESCLUSIVAMENTE ESERCENTI ATTIVITA' DI PARRUCCHIERI E ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI;
- Si precisa che tale riduzione NON SI APPLICA agli altri artigiani in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.

- **BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE, MACELLERIE, ORTOFRUTTA E FIORAI;**  
Si precisa che tale riduzione **NON SI APPLICA** alle attività di fiorai e rivendita di ortofrutta in quanto non soggetti per legge ad alcun periodo di chiusura dipendente dalla normativa COVID.
- **DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILI;**

- 2) La riduzione tariffaria si applica alle superfici non domestiche iscritte a ruolo per ciascun contribuente.
- 3) La riduzione tariffaria **NON SI APPLICA** alle attività che usufruiscono di riduzione tariffaria prevista per la stagionalità, salvo verifica della coincidenza tra il periodo indicato al momento della richiesta di stagionalità e il periodo di effettiva chiusura determinato ex lege (normativa anti COVID 2020).  
In caso di mancata coincidenza di detti periodi, l'Ufficio Tributi provvederà a determinare eventuali congruaggi a favore dei contribuenti.
- 4) I contribuenti destinatari della riduzione del 15% saranno tenuti a produrre, entro il 30/06/2021, copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2019 e 2020, al fine di verificare l'andamento crescente o decrescente del volume di affari ottenuti.  
In caso di diminuzione del volume di affari 2020 rispetto al volume di affari 2019, la detrazione del 15% sarà incrementata di ulteriore 5%.  
Nel caso opposto, la riduzione del 15% scenderà al 10%.  
Gli incrementi o decrementi tariffari definitivi saranno oggetto di variazioni degli importi dovuti a credito o a debito prendendo a riferimento la tassa dovuta per l'anno 2021".

**d) DI MODIFICARE ED INTEGRARE l'art. 17 "VERSAMENTI" nel seguente modo:**

- **DI ABROGARE** il comma 2;
- **DI INSERIRE** il comma 2 bis e il comma 6 bis che così recitano:  
"2 bis) (comma inserito con decorrenza 01.01.2020). Il pagamento è dovuto in n. 2 rate aventi scadenza al 30 giugno e al 10 dicembre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15 -bis del D.L. n. 34/2019. Per il solo anno 2020 il pagamento è dovuto in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 31/10/2020 – 31/12/2020 – 28/02/2021.  
6 bis) (comma inserito con decorrenza 1.01.2020) Gli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti contengono l'indicazione dell'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in unica soluzione.
- **DI MODIFICARE** il comma 3 come di seguito specificato:  
"3) E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per la prima rata.

**e) DI INTEGRARE l'art. 21 "RISCOSSIONE COATTIVA" con i commi 1 bis e 3 che così recitano:**

1 bis) (comma inserito con decorrenza 1.01.2020) A decorrere dall'anno 2020 la riscossione coattiva avviene mediante atti di accertamento esecutivo emessi in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019;

3) (comma inserito con decorrenza 1.01.2020) Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute in presenza degli specifici requisiti previsti dal Regolamento generale delle entrate.

- 2) **DI DARE ATTO** che gli altri articoli del Regolamento restano invariati;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile di procedimento è il Dr. Maurizio Papi in qualità di funzionario responsabile del Servizio Tributi;
- 4) **DI INTEGRARE** il vigente Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le suindicate modifiche;
- 5) **DI ALLEGARE** alla presente il Regolamento con le modifiche apportate dalla presente delibera;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nonché all'albo on-line comunale;

**Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL**

**Letto, approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Antonella ROSSI

---

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 30.10.2020

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA**

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addì 29.09.2020

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Maurizio PAPI


---

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Antonella ROSSI \_\_\_\_\_

Addi, 20.10.2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Rossi', written over a horizontal line. The signature is stylized and extends downwards and to the right.